



CITTA' DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

Ordinanza N.199/Area V del 31/12/2021

Ordinanza N. 220 Reg. Gen. del 31/12/2021

OGGETTO: SVOLGIMENTO ANTICIPATO MERCATO SETTIMANALE TRA LE VIE SALVEMINI – TOGLIATTI – DE GASPERI E P.ZZA SCHINGO ANGOLO VIA CARMICELLI – MERCOLEDI' 5 GENNAIO 2022 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 14,00.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il mercato settimanale si svolge nella giornata del giovedì di tutte le settimane di ogni anno;
- nella prossima settimana del mese di gennaio 2022 lo svolgimento del mercato settimanale ricade nel giorno festivo del 6 gennaio 2022;
- non è possibile poter assicurare in maniera adeguata il servizio annonario e di contingentamento, trattandosi di giornata festiva e in quanto non previsto dalle vigenti norme in materia;

CONSIDERATO che l'art.22, comma 5), del vigente Regolamento comunale che Disciplina le Attività di Commercio su AA.PP., che così recita: *"Nel caso in cui il giorno di mercato settimanale ricade in una giornata infrasettimanale festiva, il mercato viene anticipato al mercoledì, se feriale, altrimenti è spostato al successivo venerdì"*;

VISTA la richiesta dell'Associazione locale Confesercenti acquisita in data 30/12/2021, Prot. N. 38863, di anticipare lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata di **mercoledì 5 gennaio 2022**, così come previsto dal succitato articolo del vigente Regolamento comunale che disciplina le attività su AA. PP.;

RITENUTO di dover sostenere con ogni iniziativa utile l'economia cittadina, soprattutto nel particolare momento di crisi dovuto all'Emergenza Epidemiologica da Covid-19

Visto il D.to Lgs. 114/98 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.to Lgs. 267/00 e s. mm. ed ii.;

Visto il vigente Regolamento comunale su AA.PP., in particolare l'art. 22 comma 5);

Vista la Legge Regione Puglia - "Codice del Commercio", n.24 del 16 aprile 2015 e ss.mm. ed ii.;

DISPONE

- lo svolgimento anticipato del mercato settimanale tra le vie Salvemini – Togliatti – De Gasperi e Piazza Schingo angolo via Carmicelli, nella giornata di **mercoledì 5 gennaio 2022** p.v., dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
- che sono a carico del titolare del posteggio:
 - la pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

- in caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia.

DISPONE ALTRESI'

- che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 del D.L.33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
- l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti durante l'attività di vendita (scarti di cartoni, cellophan, etc.) in appositi sacchi, forniti dalla ditta di I.U., da lasciare sul posto di vendita alla fine delle attività;
- l'obbligo, altresì, di conferire separatamente gli imballaggi in cartone, plastica e legno, rigorosamente privi di rifiuti, da depositare, accostati in maniera ordinata, sulle medesime aree di vendita al termine delle attività;
- le sanzioni relative alla eventuale trasgressione alla sopra evidenziata disposizione che comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi del Regolamento di I.U. e ss. mm. ed ii.;
- il divieto della circolazione veicolare nelle date sopra elencate, limitatamente all'orario e nei luoghi interessati al mercato settimanale.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi attraverso il sito internet comunale e la trasmissione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio;

La presente Ordinanza sarà inviata al Dirigente Area V – Urbanistica e Attività Produttive, al Dirigente Area Ambiente, al Servizio Igiene Urbana e al Servizio Viabilità per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della sorveglianza e della corretta applicazione del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Foggia – pec: protocollo.preffg@pec.interno.it;
- Questura di Foggia – pec: gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale Carabinieri Foggia – pec: tfg28139@pec.carabinieri.it;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Foggia – pec: FG050000p@pec.gdf.it;
- Commissariato P.S. San Severo – pec: comm.sansevero.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Compagnia Carabinieri San Severo – pec: tfg22603@pec.carabinieri.it;
- Comando Stazione Carabinieri San Severo – pec: tfg26427@pec.carabinieri.it;
- Compagnia Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1090000p@pec.gdf.it;
- Gruppo Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1420000p@pec.gdf.it
- Comando della Polizia Municipale - pec: uff.comandopl@pec.comune.san-severo.fg.it;
- Dipartimento di Prevenzione ASL FG - diadiprev@mailcert.aslfg.it.

Dalla Residenza Municipale, li 31 Dicembre 2021

**Per IL SINDACO
Il Vice Sindaco
F.to arch. Salvatore Margiotta**